SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° giugno 1995** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 1995.

Indicazione dei dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette al sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, relativamente alle contabilità tenute dai concessionari sui conti fiscali. Modalità, termini e caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati stessi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, del conto fiscale;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che differisce al 1° gennaio 1994 l'attuazione del conto fiscale;

Visto il regolamento per l'attuazione del conto fiscale, emanato con decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;

Visto l'art. 11 del regolamento, che fissa termini e modalità per il versamento alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato anche delle somme non annotate sul conto fiscale;

Visto l'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che fissa la commissione spettante ai concessionari sulle riscossioni effettuate mediante versamenti diretti;

Visto l'art. 12 del regolamento, che prevede un aumento del 15% della commissione spettante ai concessionari per i versamenti diretti effettuati agli sportelli dei concessionari stessi;

Visto l'art. 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che disciplina i provvedimenti di dilazione nei versamenti;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1993, che stabilisce le modalità per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi delle somme annotate sul conto fiscale;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, con il quale vengono approvate le distinte riepilogative delle somme riscosse;

Visto l'art. 24 del regolamento, che fissa il compenso spettante ai concessionari per ogni rimborso effettuato;

Visto l'art. 17, comma 3, del regolamento, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per la individuazione dei dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze dovrà trasmettere al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, relativamente alle contabilità tenute dai concessionari sui conti fiscali, nonché le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati stessi;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, che prevede la trasmissione, da parte del sistema informativo del Ministero delle finanze al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, dei dati relativi a ciascuna riscossione effettuata dai concessionari mediante versamenti diretti, nonché ai compensi trattenuti dagli stessi sulle succitate riscossioni;

Decreta:

Art. 1.

I concessionari del servizio di riscossione dei tributi devono trasmettere con cadenza settimanale al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale tra i concessionari, per via telematica e con le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato al presente decreto, le notizie concernenti i dati sotto elencati:

a) totale giornaliero delle riscossioni delle somme imputabili ai conti fiscali, con esclusione di quelle riguardanti le operazioni di riscossione tramite ruolo, distinto per imputazione (capo, capitolo e articolo di entrata), erario/regione;

b) totale giornaliero delle commissioni trattenute sulle riscossioni di cui alla lettera *a)*, distinto per imputazione (capo, capitolo e articolo di entrata), erario/regione;

c) totale dei rimborsi erogati con le somme riscosse in ciascuna giornata, suddiviso per data di erogazione e distinto per imputazione (capo, capitolo e articolo di entrata), erario/regione;

d) totale dei compensi sui rimborsi di cui alla lettera *c)*, suddiviso per data di erogazione dei rimborsi e distinto per imputazione (capo, capitolo e articolo di entrata), erario/regione;

e) totale giornaliero delle somme non accreditate, dalle aziende di credito incaricate, sui conti correnti dei beneficiari dei rimborsi, comunicate ai concessionari dagli istituti di credito stessi nel giorno lavorativo precedente a quello di riversamento alla sezione di Tesoreria, distinto per imputazione (capo, capitolo e articolo di entrata), erario/regione;

f) totale giornaliero dei compensi sui rimborsi non andati a buon fine di cui alla lettera *e)*, riversati alla sezione di Tesoreria, distinto per imputazione (capo, capitolo e articolo di entrata), erario/regione;

g) importo giornaliero dei decreti di concessione e dei decreti di revoca di tolleranza aventi effetto sui versamenti delle somme imputabili ai conti fiscali, distinto per competenza e residui, imputazione (capo, capitolo e articolo di entrata), erario/regione;

h) importo giornaliero dei compensi che il concessionario deve riversare o è autorizzato a trattenere a seguito di provvedimenti, rispettivamente, di concessione o di revoca di tolleranza aventi effetto sui versamenti delle somme imputabili ai conti fiscali, distinto per competenza e residui, imputazione (capo, capitolo e articolo di entrata), erario/regione.

I dati relativi a ciascuna settimana devono essere trasmessi entro la settimana successiva.

Al 31 dicembre di ciascun anno i saldi tra le riscossioni effettuate nei giorni 29, 30 e nello stesso 31 ed i rimborsi imputabili a tali singoli giorni rappresentano le somme residue da versare da trasferire all'esercizio successivo, unitamente all'importo dei decreti di concessione di tolleranza ancora vigenti.

I rimborsi effettuati posteriormente al 31 dicembre utilizzando le riscossioni dei suddetti giorni 29, 30 e 31 e il versamento del saldo definitivo vanno a ridurre i residui da versare, unitamente all'importo dei decreti di revoca delle tolleranze concesse negli esercizi precedenti.

Art. 2.

I dati di cui all'art. 1, lettere *a), b), g)* e *h)* relativi alle somme non imputabili ai conti fiscali devono essere trasmessi dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze con le stesse modalità previste dal medesimo art. 1.

Art. 3.

Entro il giorno 20 di ciascun mese il sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette telematicamente al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato i dati di cui agli articoli 1 e 2 relativi al mese precedente, con le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato al presente decreto.

Art. 4.

I dati relativi al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1994 e la data di attivazione dei flussi devono essere trasmessi unitamente al primo invio a regime.

Art. 5.

A modifica di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 30 dicembre 1993 le distinte riepilogative di cui al medesimo art. 3 come sostituite con la circolare n. 119/E del 22 luglio 1994, devono essere consegnate dai concessionari alle competenti ragionerie provinciali dello Stato, a dimostrazione delle operazioni effettuate nel mese precedente, entro il giorno 10 di ciascun mese.

Roma, 23 maggio 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Contenuto e caratteristiche delle trasmissioni dei dati delle contabilità da inoltrare a cura dei concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze e da questo al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

I dati relativi alle contabilità dei concessionari riguardanti le operazioni di riscossione e dei rimborsi erogati, devono essere trasmessi telematicamente al sistema informativo del Ministero delle finanze e al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

La trasmissione riguarderà le distinte riepilogative giornaliere relative alle somme riscosse tramite conto fiscale e a quelle provenienti da versamenti diretti effettuati da soggetti non intestatari di conto fiscale, afferenti ad imposte erariali, ad imposte devolute alle regioni e ad imposte proprie delle regioni.

Il flusso informativo è predisposto per l'inoltro di notizie originali e di notizie di modifica.

La lunghezza dei records da fornire è di 275 caratteri.

Nelle pagine seguenti sono elencate le informazioni da riportare su ciascun record della fornitura; per ciascun campo, in parentesi sono forniti nell'ordine: lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) *Record contabile*: riporta i dati contenuti nelle distinte riepilogative sia per le riscossioni in conto fiscale che per i versamenti diretti. Nel caso di riscossioni in conto fiscale allo sportello del concessionario o tramite delega bancaria riporta le informazioni totali calcolate sommando i separati importi:

a) tipo record (1, D.E.):

vale 1 per i records forniti per la prima volta o inviati a sostituzione di records precedentemente inviati, riscontrati errati dall'Amministrazione finanziaria;

vale 2 per la cancellazione di records precedentemente inviati;

vale 3 per i records forniti a sostituzione di records precedentemente inviati e cancellati con records di tipo 2;

b) codice ambito (3, D.E.);

c) codice agente contabile (3, D.E.): è il codice con cui il concessionario viene riconosciuto nell'ambito del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Coincide con i primi tre caratteri numerici con cui il concessionario codifica il proprio codice versante all'atto del versamento;

d) codice tesoreria provinciale dello Stato ovvero codice Cassa Regionale (4, D.E.);

e) data di riferimento (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG, coincide con la data di riscossione;

f) Flag erario/regione (1, A): vale E per conto Erario, vale R per entrate erariali devolute alla regione, vale P per entrate proprie;

g) tipo di riscossione (1, D.E.):

vale 1 per le riscossioni in conto fiscale eseguite per delega bancaria o allo sportello del concessionario;

vale 2 per riscossioni in conto fiscale eseguite tramite c/c postale vincolato;

vale 3 per riscossioni non in conto fiscale eseguite allo sportello del concessionario;

vale 4 per riscossioni non in conto fiscale eseguite tramite c/c postale vincolato:

h) Flag competenza (1, D.E.):

vale 0 per versamenti relativi a riscossioni competenti territorialmente;

vale 1 per versamenti relativi a riscossioni incompetenti territorialmente;

i) Flag versamento in conto competenza/conto residui (1, A):

vale C per conto competenza;

vale R per conto residui,
deve essere impostato anche nel caso in cui l'importo da versare è uguale a zero;

l) capo (2, D.E.);

m) capitolo (4, D.E.);

n) articolo (2, D.E.);

o) progressivo (2, D.E.): numero progressivo che identifica univocamente una riga di distinta a parità dei valori dei campi da *b)* a *n)*; assume il valore 1 per la prima riga di distinta e si incrementa per ogni successiva riga di distinta avente gli stessi valori dei campi da *b)* a *n)* inviata nella stessa fornitura o in una successiva; per i records di tipo 2 il progressivo deve assumere lo stesso valore assunto sul record da cancellare;

p) importo riscosso (15, D.E.): espresso in lire, corrispondente al totale somme versate dai contribuenti;

q) importo compensi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle riscossioni;

r) importo rimborsi erogati nel giorno di riscossione (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate, con le riscossioni relative alla data di riferimento (lettera *e*);

s) compenso sui rimborsi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle somme rimborsate di cui alla lettera *r)*;

t) importo rimborsi erogati nel giorno lavorativo successivo alla riscossione (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate, con le riscossioni relative alla data di riferimento (lettera *e*) nel giorno lavorativo successivo a tale data;

u) compenso sui rimborsi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle somme rimborsate di cui alla lettera *t)*;

v) importo rimborsi erogati nel secondo giorno lavorativo successivo (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate, con le riscossioni relative alla data di riferimento (lettera *e*) nel secondo giorno lavorativo successivo a tale data;

w) compenso sui rimborsi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle somme rimborsate di cui alla lettera *v)*;

x) importo rimborsi erogati nel terzo giorno lavorativo successivo (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate, con le riscossioni relative alla data di riferimento (lettera *e*) nel terzo giorno lavorativo successivo a tale data;

y) compenso sui rimborsi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle somme rimborsate di cui alla lettera *x)*;

z) importo rimborsi non andati a buon fine (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate per le quali non è andato a buon fine l'accredito effettuato a favore del contribuente;

ab) compenso sui rimborsi non andati a buon fine (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi relativi ai rimborsi di cui alla lettera *z)*;

ac) importo giornaliero dei decreti di concessione di tolleranza (15, D.E.): espresso in lire; coincide con l'ammontare complessivo dei decreti di concessione di tolleranza fatti valere sul versamento delle riscossioni relative alla data di riferimento (lettera *e*);

ad) importo del compenso giornaliero relativo a concessione di tolleranza (15, D.E.): espresso in lire;

ae) importo giornaliero dei decreti di revoca di tolleranza (15, D.E.): espresso in lire; coincide con l'ammontare complessivo dei decreti di revoca di tolleranza versato unitamente alle riscossioni relative alla data di riferimento (lettera *e*),

af) importo del compenso giornaliero relativo a revoca di tolleranza (15, D.E.): espresso in lire;

ag) Filler (2, D.E.): vale zero.

2) *Record di inizio trasmissione*: la fornitura deve essere preceduta da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) tipo record (1, D.E.): vale 0;

b) codice Centro (3, D.E.): nella trasmissione dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze è il codice del centro elaborazione dati che ha effettuato le trasmissioni; nella trasmissione da sistema informativo del Ministero delle finanze al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato vale 0;

c) anno contabile di riferimento (4, D.E.);

d) periodo di riferimento (2, D.E.): nella trasmissione dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze indica la settimana contabile a cui si riferiscono i dati indicando come prima settimana la settimana in cui cade il primo lunedì dell'anno, assume un valore compreso tra 01 e 53; nella trasmissione da sistema informativo del Ministero delle finanze a sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato indica il mese contabile cui si riferiscono i dati, assume un valore compreso tra 01 e 12;

e) progressivo di fornitura all'interno dell'esercizio (6, D.E.);

f) Filler (259, D.E.): vale sempre 0.

3) *Record di fine trasmissione*: la fornitura deve essere seguita da un record finale avente il seguente contenuto informativo:

a) tipo record (1, D.E.): vale 9;

b) codice centro (3, D.E.): nella trasmissione dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze è il codice del centro elaborazione dati che ha effettuato le trasmissioni; nella trasmissione da sistema informativo del Ministero delle finanze al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato vale 0;

c) anno contabile di riferimento (4, D.E.);

d) periodo di riferimento (2, D.E.): nella trasmissione dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze indica la settimana contabile a cui si riferiscono i dati indicando come prima settimana la settimana in cui cade il primo lunedì dell'anno, assume un valore compreso tra 01 e 53; nella trasmissione da sistema informativo del Ministero delle finanze a sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato indica il mese contabile cui si riferiscono i dati, assume un valore compreso tra 01 e 12;

e) progressivo di fornitura all'interno dell'esercizio (6, D.E.);

f) totale records inviati (6, D.E.): tale numero comprensivo di records iniziale e finale;

g) Filler (253, D.E.): vale sempre 0.

95A3058

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 marzo 1995.

Delega di attribuzioni del Ministro del tesoro per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato prof. Dino Piero Giarda, prof. Carlo Pace e dott. Giuseppe Vegas.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 maggio 1939, n. 715;

Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1973, registro n. 16, foglio n. 175, e successive integrazioni, concernente la ricognizione e la strutturazione degli uffici dipendenti della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 18, foglio n. 225, e successive integrazioni, concernente la ricognizione e la strutturazione degli uffici dell'Amministrazione centrale del Tesoro;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197, concernente la ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il «riordinamento della Ragioneria generale dello Stato»;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente la «semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni e di altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti»;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, istitutivo dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1995 con il quale il prof. Dino Piero Giarda è stato nominato Sottosegretario di Stato al Tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995 con il quale il prof. Carlo Pace è stato nominato Sottosegretario di Stato al Tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1995 con il quale il dott. Giuseppe Vegas è stato nominato Sottosegretario di Stato al Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente provvedimento è adottato nella salvaguardia delle disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. I Sottosegretari di Stato sono delegati, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo un programma stabilito dal Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari dei Sottosegretari corrisponderanno alle rispettive deleghe. Al fine di stabilire una utile continuità di rapporti con Commissioni e Sottocommissioni dei due rami del Parlamento si delega specificatamente:

il prof. Piero Giarda per seguire presso le competenti Commissioni i progetti di legge riguardanti la finanza regionale e locale, il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, le partecipazioni azionarie dello Stato;

il prof. Carlo Pace per seguire presso le competenti Commissioni i provvedimenti riguardanti il settore del credito e del risparmio, il mercato dei valori mobiliari, aspetti finanziari internazionali;

il dott. Giuseppe Vegas per seguire presso le competenti Commissioni i provvedimenti riguardanti le questioni concernenti il pubblico impiego, il bilancio comunitario.

In particolare:

per seguire in seno alla Commissione affari costituzionali del Senato, i progetti di legge riguardanti il pubblico impiego, il dott. Giuseppe Vegas;

per seguire in seno alla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera, i progetti di legge riguardanti il pubblico impiego, il dott. Giuseppe Vegas;

per seguire i lavori, in sede consultiva, della Commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa Commissione, i lavori della Sottocommissione pareri, il prof. Carlo Pace;

per seguire i lavori, in sede consultiva, della Commissione bilancio della Camera e, in seno alla stessa Commissione, i lavori del comitato pareri, il dott. Giuseppe Vegas;

per seguire in seno alla Commissione bilancio del Senato, i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il prof. Piero Giarda;

per seguire in seno alla Commissione bilancio della Camera, i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il prof. Piero Giarda;

per seguire in seno alle Commissioni del Senato competenti in materia, i provvedimenti con aspetti finanziari internazionali interessanti i Paesi della Comunità europea, il dott. Giuseppe Vegas;

per seguire in seno alle Commissioni della Camera competenti in materia, i provvedimenti con aspetti finanziari internazionali interessanti i Paesi della Comunità europea, il dott. Giuseppe Vegas;

per seguire in seno alle Commissioni del Senato, competenti in materia, la finanza regionale e locale, il dott. Giuseppe Vegas;

per seguire in seno alle Commissioni della Camera competenti per materia, la finanza regionale e locale il dott. Giuseppe Vegas;

per seguire in seno alla Commissione finanze e tesoro del Senato, i progetti di legge riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il prof. Piero Giarda;

per seguire in seno alla Commissione finanze della Camera, i progetti di legge riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il prof. Piero Giarda;

per seguire in seno alle competenti Commissioni del Senato, i provvedimenti riguardanti materie di competenza del Tesoro, il prof. Carlo Pace;

per seguire in seno alle competenti Commissioni della Camera, i provvedimenti riguardanti materie di competenza del Tesoro, il prof. Carlo Pace;

per seguire in seno alle Commissioni del Senato competenti in materia, i provvedimenti con aspetti finanziari internazionali non comunitari, il prof. Carlo Pace;

per seguire in seno alle Commissioni della Camera competenti in materia, i provvedimenti con aspetti finanziari internazionali non comunitari, il prof. Carlo Pace.

3. La specificazione di materie e di impegni sopra delineata è destinata a subire variazioni ogni qualvolta per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

4. Salvo quanto sopra stabilito per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 3.

1. I Sottosegretari di Stato per il Tesoro sono rispettivamente delegati a firmare gli atti, relativi ai servizi appresso indicati, di competenza del Ministro:

prof. Carlo Pace:

A. - Ragioneria generale dello Stato relativamente:

1) all'Ispettorato generale degli affari generali del personale degli studi (I.G.A.G.);

2) all'Ispettorato generale di finanza (I.G.F.);

3) all'Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.F.O.R.) per quanto concerne la gestione dei fondi di rotazione.

B. - Direzione generale del Tesoro relativamente:

a) al servizio IV - Divisione I, II, III, IV, V, VIII e IX;

C. - Direzione generale degli affari generali e del personale.

D. - Direzione generale dei servizi vari e pensioni di guerra compresi i provvedimenti emessi in sede di definizione di ricorsi gerarchici ex art. 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il prof. Pace è altresì delegato a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti;

prof. Piero Giarda:

A. - Ragioneria generale dello Stato relativamente:

1) all'Ispettorato generale del bilancio (I.G.B.);

2) all'Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato (I.G.E.S.P.A.).

B. - Provveditorato generale dello Stato.

C. - Direzione generale dei servizi periferici relativamente ai rapporti con l'Autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni;

dott. Giuseppe Vegas:

A. - Ragioneria generale dello Stato relativamente:

1) all'Ispettorato generale enti disciolti (I.G.E.D.);

2) all'Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.F.O.R.) per quanto concerne le questioni generali delle politiche comunitarie;

3) all'Ispettorato generale per i servizi speciali e la meccanizzazione (I.G.S.S.M.);

4) all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (I.G.O.P.);

5) all'Ispettorato generale degli affari economici (I.G.A.E.).

B. - Direzione generale del Tesoro relativamente:

a) al servizio V.

C. - Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, con esclusione dei rapporti con l'Autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni.

Il dott. Giuseppe Vegas è altresì delegato a partecipare alle riunioni comunitarie in materia di bilancio dell'UE.

2. In caso di assenza o di impedimento di un Sottosegretario, gli atti delegati alla sua competenza possono essere firmati da altro Sottosegretario

3. Relativamente alle materie non contemplate dal presente atto e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, resta ferma la facoltà del Ministro di disporre delega per i singoli casi nei riguardi, di norma, del Sottosegretario titolare di delega nella materia maggiormente affine.

Art. 4.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre gli atti espressamente riservati alla firma del

Ministro o dei dirigenti da legge o regolamento, quelli appresso indicati:

a) gli atti o i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti e i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle Direzioni generali e dei servizi autonomi, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, nonché le nomine e le designazioni previste da disposizioni legislative di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quello per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni in materia di pubblica finanza;

e) le determinazioni sulle relazioni previste dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono la risoluzione di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra amministrazioni del Ministero del tesoro;

f) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

g) le comunicazioni al Consiglio di Stato per richiederne il parere, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli altri organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte degli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numeri da 1 a 5 della legge n. 421/1991.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvedono gli uffici di Gabinetto.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 marzo 1995

Il Ministro: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1995
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 21

95A3053

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 maggio 1995.

Nuove caratteristiche tecniche della patente di guida.

IL DIRIGENTE GENERALE CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Ritenuto che si è dovuto procedere, per motivi tecnici, all'adozione di un nuovo supporto da utilizzare per le patenti di guida;

Decreta:

Art. 1.

Le nuove patenti di guida debbono essere stampate utilizzando un supporto avente le seguenti caratteristiche tecniche: speciale con fibre cellulosiche e sintetiche, filigranato, colore rosa, gr/mq 200. In filigrana in chiaro, a tappeto, compare una E stilizzata a forma di volante, circondata da stelle, ed il logo M.C.T.C. Il supporto contiene inoltre fibre visibili in colore blé e verde e fibre invisibili che, sotto la luce di Wood, emettono una fluorescenza gialla e rossa.

Art. 2.

Le patenti stampate sul supporto descritto nell'art. 1 sono utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate sul supporto precedentemente adottato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1995

Il direttore generale: BERRUTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 gennaio 1995.

Autorizzazione agli interventi della S.p.a. Gepi nelle zone colpite dall'alluvione del novembre 1994.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha disposto l'attuazione da parte della GEPI di interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 gennaio 1994 che ha determinato i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il comma 1 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che ha dichiarato aree di crisi i territori colpiti dai fenomeni alluvionali del novembre 1994, in conformità all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il comma 2 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che ha autorizzato la GEPI ad intervenire nei territori sopraindicati secondo i criteri definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Decreta:

Art. 1.

Interventi della GEPI

1. La GEPI e autorizzata a operare, sulla base della vigente legislazione, nei territori delle regioni colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994, nonché a sottoscrivere prestiti obbligazionari e ad assumere partecipazioni temporanee, attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale nelle società industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

2. La GEPI è altresì autorizzata, avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, a promuovere, progettare ed attuare lavori socialmente utili per i lavoratori di cui all'art. 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691.

Art. 2.

Imprese non costituite in forma di società di capitali

1. La GEPI è autorizzata, sulla base della vigente legislazione, avvalendosi per l'istruttoria anche delle camere di commercio e degli istituti di credito, a concedere finanziamenti destinati ad assicurare alle imprese non costituite in forma di società di capitali una dotazione di mezzi finanziari, sulla base di specifici programmi di investimenti finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente.

2. Al termine del biennio di preammortamento, previa trasformazione in società di capitali delle imprese di cui al comma 1, i finanziamenti devono essere destinati ad aumenti di capitale sociale.

3. I finanziamenti non destinati agli aumenti di capitale di cui al comma 2, devono essere interamente rimborsati al tasso legale al termine del biennio ovvero, a scelta del debitore, sono trasformati in finanziamenti per un importo comprensivo degli interessi legali, rimborsabili entro un termine massimo non superiore a cinque anni, con rate semestrali a tasso ordinario.

Art. 3.

Priorità e attuazione degli interventi

1. Il Comitato tecnico di cui al comma 4 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, determina, nell'ambito di direttive generali, le priorità operative per localizzazioni e tipologie di operazioni ed è informato periodicamente dalla GEPI sulla tipologia, consistenza e localizzazione degli interventi richiesti, sull'esito delle istruttorie e sullo stato di attuazione delle delibere assunte dalla GEPI stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1995

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 19

99A3057

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un intervento di sistemazione di un tratto di mulattiera esistente da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo. (Deliberazione n. V/65092).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 31 gennaio 1995 prot. n. 4732, dal Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo per la realizzazione di un intervento di sistemazione di un tratto di mulattiera esistente su un'area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappale n. 432, foglio n. 43, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel recupero di tratto di mulattiera esistente;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappale n. 432, foglio n. 43, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Giacomo Filippo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della costruzione di un palorcio in località Tecchio di Mezzo da parte del Consorzio frazionisti di Olmo. (Deliberazione n. V/65093).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 11 gennaio 1995 prot. n. 1615, dal Consorzio frazionisti di Olmo per la realizzazione di un palorcio su un'area ubicata nel comune di San Giacomo Filippo (Sondrio), mappale n. 1051, foglio n. 34; mappali numeri 455, 454, foglio n. 35; mappale n. 89, foglio n. 29, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel trasporto via fiume di prodotti agricoli e forestali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Giacomo Filippo (Sondrio), mappale n. 1051, foglio n. 34; mappali numeri 455, 454, foglio n. 35; mappale n. 89, foglio n. 29, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brezzo di Bedero dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'intervento di recupero di un tipico casolare lombardo da parte del sig. Berinotti Giancarlo. (Deliberazione n. V/65097).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 maggio 1994 prot. n. 26060, dal sig. Berinotti Giancarlo per la realizzazione di tipico casolare lombardo su un'area ubicata nel comune di Brezzo di Bedero (Varese), mapp. 3344, foglio 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della peculiarità dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brezzo di Bedero (Varese), mapp. 3344, foglio 1, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brezzo di Bedero dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero di un tipico casolare lombardo da parte della sig.ra Nardi Antonietta. (Deliberazione n. V/65098).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 maggio 1994 prot. n. 26060, dalla sig.ra Nardi Antonietta per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di tipico casolare lombardo su un'area ubicata nel comune di Brezzo di Bedero (Varese), mappali 3107, 3108, foglio 5, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della peculiarità dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brezzo di Bedero (Varese), mappali 3107, 3108, foglio 5, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valgoglio dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada forestale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/65760).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986,

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 febbraio 1995 prot. n. 5544, dal comune di Valgoglio (Bergamo) per la realizzazione di una strada forestale su un'area ubicata nel comune di Valgoglio (Bergamo), mappali 1401, 1273, 932, 1300, fogli 21 e 22, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; in considerazione dell'utilità dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valgoglio (Bergamo), mappali 1401, 1273, 932, 1300, fogli 21 e 22, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio, per la sola parte interessata dall'intervento, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di riattamento di un fabbricato da parte del sig. Gianoncelli Graziano. (Deliberazione n. V/65762).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 febbraio 1995 prot. n. 7142, dal sig. Gianoncelli Graziano per la ristrutturazione di un fabbricato su un'area ubicata nel comune di Tresivio (Sondrio), mappali 6, 7, 10, foglio 3 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Considerato che per un corretto inserimento ambientale del manufatto la copertura dovrà essere realizzata con materiale lapideo ad esclusione della prevista lamiera preverniciata;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (Sondrio), mappali 6, 7, 10, foglio 3 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Torre di S. Maria dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione del sentiero Prà Piasci - Rifugio Bosio da parte della comunità montana Valtellina di Sondrio. (Deliberazione n. V/65763).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 febbraio 1995 prot. n. 5222, dalla comunità montana Valtellina di Sondrio, per lavori di sistemazione del sentiero Prà Piasci - Rifugio Bosio su un'area ubicata nel comune di Torre di S. Maria (Sondrio), mappali 2, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22, foglio 24, mappali 3, 4, 8, 17, 24, foglio 25 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere proposte;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Torre di S. Maria (Sondrio), mappali 2, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22, foglio 24, mappali 3, 4, 8, 17, 24, foglio 25 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1995.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tresivio per la sola parte interessata dall'intervento, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria di una cascina e di una casera da parte del sig. Bonomi Piero. (Deliberazione n. V/65764).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 febbraio 1995 prot. n. 7144, dal sig. Bonomi Piero per la manutenzione straordinaria della cascina e casera su un'area ubicata nel comune di Tresivio (Sondrio), mappali 3 e 4, foglio 1 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere proposte;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (Sondrio), mappali 3, 4, foglio 1 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio, per la sola parte interessata dall'intervento, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di riattamento di un fabbricato esistente da parte del sig. Moretti Ruggero. (Deliberazione n. V/65765).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 febbraio 1995 prot. n. 7143, dal sig. Moretti Ruggero per la ristrutturazione di opere di riattamento del fabbricato esistente su un'area ubicata nel comune di Tresivio (Sondrio), mappale 10, foglio 3 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impattto ambientale delle opere proposte;

Considerato che per un corretto inserimento del manufatto la copertura dovrà essere realizzata con materiale lapideo escludendo a priori la lamiera preverniciata o materiale analogo. La struttura di tamponamento dovrà essere in pietra con intonaco raso pietra ed i serramenti a struttura lignea;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (Sondrio), mappale 10, foglio 3 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale in località «Piazzi-Retenich» da parte della sig.ra Armanasco Silvia. (Deliberazione n. V/65766).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 febbraio 1995 prot. n. 5429 dalla sig.ra Armanasco Silvia per la realizzazione di acquedotto rurale in località «Piazzi-Retenich» su un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), mappali 470, 472, 473, 451, 744, 449, foglio 10 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impattto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economico e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), mappali 470, 472, 473, 451, 744, 449, foglio 10 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di arredo urbano da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/65768).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7

della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 febbraio 1995 prot. n. 5247, dal comune di Livigno per la realizzazione di opere di arredo urbano su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 600, 501/a, 570/a, 144/a, 515/a, 515/c, 424/a, 142/a, 141/a, 559, 565, 564, 569, 145, 575, 562, 140, 455, 560, 563, 439, 438, 433, 73, 67, foglio 30, mappali 42, 925, 783, 782, 779, 50, 665, foglio 28 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere proposte;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 600, 501/a, 570/a, 144/a, 515/a, 515/c, 424/a, 142/a, 141/a, 559, 565, 564, 569, 145, 575, 562, 140, 455, 560, 563, 439, 438, 433, 73, 67, foglio 30, mappali 42, 925, 783, 782, 779, 50, 665, foglio 28 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada, per la sola parte interessata dall'intervento, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte del rifugio C.A.I. «Marco e Rosa». (Deliberazione n. V/65767).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 13 febbraio 1995 prot. n. 6915, dal C.A.I. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un'area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappale 1, foglio 2, (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere proposte;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappale 1, foglio 2, (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della pista forestale Scandolaro-Bainoghe da parte della comunità montana Valtellina. (Deliberazione n. V/65761).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 dicembre 1994, prot. n. 60037, dalla comunità montana Valtellina per la realizzazione della pista forestale Scandolaro-Bainoghe su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 44, 27, 43, 42, 41, 3, foglio 74, mappali 87, 88, 92, 91, 94, 174, 103, foglio 66, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 44, 27, 43, 42, 41, 3, foglio 74, mappali 87, 88, 92, 91, 94, 174, 103, foglio 66, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3017

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 12 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926. n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la tabella XLI-*quater* relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, approvata con decreto ministeriale 2 aprile 1992;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 7 giugno 1995 e 16 marzo 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2 nell'elenco delle lauree e dei diplomi che si conseguono presso la facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunto:

«diploma in tecnico di audiometria ed audioprotesi, durata del corso tre anni».

All'art. 162 relativo alle lauree e ai diplomi che conferisce la facoltà di medicina e chirurgia, il secondo comma è soppresso e sostituito come segue:

«Conferisce inoltre, dopo un corso di studi della durata di tre anni, i diplomi per tecnico di laboratorio biomedico, per ortottista ed assistente in oftalmologia, di terapista della riabilitazione e in tecnico di audiometria ed audioprotesi».

All'art. 304, nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali, la dizione: «per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica» è soppressa.

Gli articoli da 330 a 336 relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica sono soppressi.

Dopo l'art. 196 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICO DI AUDIOMETRIA ED AUDIOPROTESI

Art. 197 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;

b) audioprotesisti.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e di protesizzazione acustica.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito in 10 per ciascun anno di corso.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno, i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 198 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma. Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno - I semestre:

Area A. Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:
audiometria generale;
audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

1° Anno - II semestre:

Area B. Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologi e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di basi audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:
fisiologia;
neurofisiologia;
bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia sensoriale;
linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:
psicoacustica;
tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:
misura della soglia;
audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

2° Anno:

Area C. Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria e geriatria audiometria (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria.

a) I semestre:

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:
fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:
otorinolaringoiatria;
foniatria;
geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:
audiometria tonale;
impedenzometria.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

b) II semestre:

C.6. Corso integrato di patologia:
patologia clinica;
il deficit uditivo.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:
audiologia infantile;
puericultura e pediatria;
neuropsichiatria infantile.

C.8. Corso integrato di audiometria infantile:
audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.9. Corso integrato di sanità pubblica:
legislazione sanitaria;
etica professionale.

C.10. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

3° Anno - I semestre:

Area D. Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo; apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:
patologia del sistema audiovestibolare;
clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso di audiometria protesica:
audiometria protesica;
tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:
riabilitazione audiologica;
riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:
fonometria;
audiometria ambientale;
audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

3° Anno - I semestre - Indirizzo per audiometristi:

Area E. Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti: 5.0).

Obiettivo. apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica; apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica I:
otoneurologia;
audiologia ed audiometria.

E.2. Corso integrato di audiometria III:
semeiotica speciale audiovestibolare;
audiometria vocale;
audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva:
epidemiologia;
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

3° Anno - II semestre - Indirizzo per audiometristi:

Area F. Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti: 5.0).

Obiettivi: apprendere i principi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica; apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:
elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:
tecniche acustiche applicate;
elettronica applicata;
audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale:
legislazione;
etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 199 (*Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale*). — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Sarà inoltre di competenza del consiglio di facoltà ogni decisione inerente la possibilità di opzione per studenti già iscritti alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, nonché l'eventuale riconoscimento degli studi già compiuti.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 maggio 1995

Il rettore: ROVERSI MONACO

95A3059

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino e del Consorzio agrario provinciale di Caserta, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1995, l'avv. Giuseppe Di Gennaro è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino e del Consorzio agrario provinciale di Caserta (con autorizzazione all'esercizio provvisorio), allo scopo di realizzare, mediante sinergie operative, una maggiore economicità gestionale. Con lo stesso decreto, è stato affidato al dott. Ferdinando Sibillo l'incarico di vice commissario degli stessi consorzi agrari ed è stato revocato il precedente decreto 24 giugno 1993 di nomina del dott. Franco Narcisi a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

95A3060

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 maggio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1616,42
ECU	2149,52
Marco tedesco	1165,41
Franco francese	330,89
Lira sterlina	2596,78
Fiorino olandese	1041,11
Franco belga	56,746
Peseta spagnola	13,390
Corona danese	298,20
Lira irlandese	2660,14
Dracma greca	7,191
Escudo portoghese	11,043
Dollaro canadese	1178,15
Yen giapponese	19,522
Franco svizzero	1413,57
Scellino austriaco	165,74
Corona norvegese	261,83
Corona svedese	223,15
Marco finlandese	377,84
Dollaro australiano	1153,63

95A3115

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione allo statuto della fondazione «Giuseppe Dovara» di Cremona

Con decreto ministeriale 2 marzo 1995, vistato dalla ragioneria centrale - visto n. 142 del 21 aprile 1995, sono state approvate alcune modifiche allo statuto della fondazione «Giuseppe Dovara» di Cremona.

95A3061

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano (modifica di autorizzazione già concessa).

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto MTR 179/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale «GLUTACOMPLEX» nella preparazione e confezione:

1) 10 flaconcini di soluzione per uso orale, n. A.I.C. 023091022 (in base 10) 0Q0PUG (in base 32).

Titolare A.I.C.: Chemil Farmaceutici S.r.l., con sde legale domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia, 15, codice fiscale n. 00757340153.

Modifica apportata: Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratori UCB S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia, 15, codice fiscale n. 00471770016.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, controllata e confezionata dal nuovo titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Pianezza, via Praglia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A3064

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 aprile 1995 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

95A3062

Scioglimento della società cooperativa «Ente cooperativo agricoltori della provincia di Latina», in Latina

Con decreto ministeriale 18 aprile 1995 il decreto ministeriale di scioglimento con nomina di commissario liquidatore del 21 gennaio 1966 della società cooperativa «Ente cooperativo agricoltori della provincia di Latina», con sede in Latina, è stato modificato come segue: La società cooperativa «Ente cooperativo agricoltori della provincia di Latina», con sede in Latina, costituita per rogito Tosti Croce in data 26 agosto 1952, rep. 4646, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

95A3115

ENTE POSTE ITALIANE

Nuove tariffe relative a servizi postali, finanziari e di telecomunicazione

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 24 maggio 1995 sono state determinate nuove tariffe relative a servizi postali, finanziari e di telecomunicazione.

Con delibera n. 38/95 il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane ha stabilito che le sottoindicate tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° giugno 1995.

TABELLA 1

TARIFFE SERVIZI POSTALI

TARIFFE POSTALI	Fasce	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire
Corrispondenza.			
Cartoline postali di Stato e dell'industria	20	700	750
Cartoline illustrate, biglietti da visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, stampe augurali	20	600	750
Diritto accessorio di raccomandazione int. e inter.le		3.200	3.400
Carte manoscritte	100	1.800	1.850
	250	3.700	4.000
	500	6.600	7.000
	1.000	12.500	13.200
	2.000	21.000	22.000
Regime internazionale:			
Cartoline postali	20	700	850
Cartoline illustrate, biglietti da visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili	20	600	850
P.I. Post:			
	500	18.000	12.000
	1.000	24.000	18.000
	2.000	36.000	24.000
	5.000	36.000	30.000
	20.000	60.000	42.000
Diritto di assegno			8.000
Carnet	1.000		15.000 ad invio
20 invii fino a	10.000		20.000 ad invio
20 invii fino a	20.000		25.000 ad invio
Invio supporti magnetici			
Floppy disk fino a n. 5			6.000 ad invio
Nastro o cassetta			13.000 ad invio

EMS CAI POST

Fasce di peso (gr)	GRUPPO 1		GRUPPO 2		GRUPPO 3		GRUPPO 4	
	Precedente tariffa lire	Nuova tariffa lire	Precedente tariffa lire	Nuova tariffa lire	Precedente tariffa lire	Nuova tariffa lire	Precedente tariffa lire	Nuova tariffa lire
500	36.800	30.000	58.700	46.000	66.700	58.000	75.900	68.000
1.000	41.400	34.000	70.200	54.000	80.500	67.000	98.900	80.000
2.000	48.300	40.000	92.000	70.000	105.800	85.000	140.400	110.000
3.000	55.200	46.000	113.900	86.000	131.500	103.000	181.800	140.000
4.000	62.100	52.000	135.700	108.000	156.500	121.000	223.200	170.000
5.000	69.000	58.000	157.600	118.000	181.800	139.000	264.600	200.000
6.000	75.900	64.000	179.500	134.000	207.100	157.000	306.000	230.000
7.000	82.800	70.000	201.300	150.000	232.400	175.000	347.400	260.000
8.000	89.700	76.000	223.200	166.000	257.700	193.000	388.800	290.000
9.000	96.900	82.000	245.000	182.000	283.000	211.000	430.300	320.000
10.000	103.500	88.000	266.900	198.000	308.300	229.000	471.700	350.000
12.000	117.300	100.000	307.700	230.000	349.700	265.000	538.400	410.000
14.000	131.100	112.000	352.000	262.000	404.900	301.000	628.100	470.000
16.000	145.000	124.000	400.300	294.000	460.200	337.000	717.900	530.000
18.000	158.800	136.000	448.700	326.000	515.600	373.000	807.600	590.000
20.000	172.600	148.000	497.000	358.000	570.600	409.000	897.300	650.000

TARIFFE P.T. POSTEL

A) *Accesso al servizio e canoni mensili*

	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire
a) Casella postale:		
1. Tipo 1 - Singola utenza (da 2 grafici), canone mensile	6.000	8.000
2. Tipo 2 - Singola utenza (da 15 grafici), canone mensile	20.000	27.000
3. Tipo 3 - Gruppo di 25 utenze di Tipo 1, canone mensile	50.000	70.000
4. Tipo 4 - Gruppo di 100 utenze di Tipo 1, canone mensile	120.000	150.000
5. Contributo per registrazione di ogni singolo grafico	30.000	40.000
b) Protocollo X.400:		
2. Contributo per registrazione di ogni singolo grafico	30.000	40.000

B) *Tariffe per comunicazioni nazionali*

1. Corrispondenze elettroniche (C.E.) con recapito su supporto cartaceo:		
1.1. *Accettazione a lotti:*		
1.1.6. Lotti trasmessi al sistema tramite casella postale elettronica «Volumi» (3)	—	350
1.1.6.1. fino a 1.000 caratteri/lettera	—	150
1.1.6.2. ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione	—	—
1.1.7 Lotti trasmessi al sistema tramite casella postale elettronica «Volumi 500» per ciascuna pagina	—	10
1.2 *Accettazione non a lotti:*		
2. Corrispondenza con recapito in casella postale elettronica:		
2.1. recapito in casella postale elettronica di abbonati:		
2.1.1. fino a 1.000 caratteri/lettera	350	300

C) *Opzioni* (5)

1. Busta di ritorno del servizio per la risposta (C.E. a lotti): busta	60	70
2. Introduzione di inserti (C.E. a lotti):		
2.1. Inserti formato A4 ad 1 anta o ridotto	60	70
2.2. Inserti formato A4 a 2 ante	100	110
2.3. Inserti formato A4 a 3 ante	130	140
4. Modifica a tracciati record per fincature: per ciascun grafico	—	100.000
5. Documentazione addebiti	5.000	10.000
5.1. analitica per centro di costo in aggiunta alla tariffa di cui al precedente punto 5: per ogni centro di costo	—	1.000
6. Accettazione elettronica di invii memorizzati e/o trasmessi con sistema di crittografia (6): in aggiunta alle tariffe previste per la tipologia di invii spediti:		
6.1.1. prima pagina	—	20
6.1.2. pagine successive	—	10

D) *Tariffe per l'estero* (*)

Le tariffe per l'estero sono fissate come segue:

	Per ogni ulteriore pagina e fino alla 3ª		Per ogni ulteriore pagina dalla 4ª fino max 50	
	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire
1. Accettazione a lotti (max 50 pag.; non sono ammessi inserti e buste di risposta):				
Europa (7)	40	45	—	300
Bacino del Mediterraneo	190	195	—	450
Africa	290	295	—	550
Americhe	340	345	—	600
Asia	290	295	—	550
Oceania	540	545	—	800

	Per ogni ulteriore pagina e fino alla 3ª		Per ogni ulteriore pagina dalla 4ª fino max 50	
	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire
2. Accettazione non a lotti (max 50 pagine):	—	—	—	—
Europa (7)	75	85	250	350
Bacino del Mediterraneo	225	235	400	500
Africa	325	335	500	600
Americhe	375	385	550	650
Asia	325	335	500	600
Oceania	575	585	750	850

G) *Servizio telex*

	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire
Per le comunicazioni miste PT Postel - telex e viceversa deve essere corrisposta all'Ente poste, oltre alle vigenti tariffe per il servizio pubblico di posta elettronica, la seguente tariffa telex unificata:	—	
Fino a 400 caratteri per lettera (pari ad un minuto di conversazione)	320	385
Per ogni ulteriore blocco di 400 caratteri o frazione (pari ad un minuto di comunicazione o frazione)	190	230

	Invii a lotti		Invii non a lotti	
Prospetto riepilogativo pagine successive alla prima:	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire
2ª pagina	40	45	75	85
3ª pagina	40	45	75	85
4ª pagina	130	150	150	185
5ª pagina	130	150	150	185
6ª-50ª pagina	200	300	250	350

(*) Le tariffe per l'estero si riferiscono a corrispondenze stampate in Italia e avviate al Paese di destinazione mediante trasporto aereo. Per le stampe e le fatture commerciali dirette all'estero si applicano le tariffe previste per le lettere.

(1) Per singola utenza si intende ciascun Dominio X 400, che può mantenere registrato sino ad un massimo di 15 grafici.

(2) Per ogni pagina oltre la prima fino ad un massimo di 3 lire 45, quarta e quinta lire 150, dalla sesta e fino ad un massimo di 50, lire 300.

(3) I messaggi inviati al sistema tramite la casella postale elettronica «Volumi» e «Volumi 500» sono soggetti al pagamento anche della tariffa prevista per la stampa e il recapito sul supporto cartaceo.

(4) Per ogni pagina oltre la prima fino ad un massimo di 3 lire 85, quarta e quinta pagina lire 185, dalla sesta pagina fino ad un massimo di 50 lire 350.

(5) L'utente può utilizzare anche le opzioni gratuite, come dal regolamento del servizio pubblico di posta elettronica.

(6) Solo per invii a lotti.

(7) Alle corrispondenze indirizzate allo Stato della Città del Vaticano e alla Repubblica di San Marino si applicano le tariffe per le comunicazioni nazionali (punto B) Alle corrispondenze indirizzate in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Principato di Monaco, Belgio, Germania, Lussemburgo, Olanda, Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda e contenenti fino ad un massimo di 3 pagine si applicano le tariffe delle comunicazioni nazionali (punto B). Specifiche alle note (2) e (4).

TABELLA 2

TARIFFE SERVIZI FINANZIARI

VAGLIA	Fasce	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire
Modulo vaglia	—	100	200
Ordinari e telegrafici	20.000	800	1.000
	50.000	1.800	2.000
	300.000	3.500	4.000
	1.000.000	6.500	7.500
	2.400.000	7.500	8.500
COMMISSIONE SERVIZI AGGIUNTIVI VAGLIA			
Attestazione emissione	—	550	800
Pagamento dislocato	—	1.500	2.000
Rimborso vaglia scaduti:			
ordinari o telegrafici	-	1 650	2.500
di servizio	—	550	2.500
pagamento vaglia smarriti	—	1.700	2.500

RISCOSSIONE CREDITI	Fasce	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire
Diritto di riscossione	200 000	1 300	scaglione soppresso
Tariffa base	500 000	1 300	2 200
Per ogni 100 000 o frazione in più	—	150	350
Ulteriori diritti per i titoli con domanda di protesto	—	—	—
Tariffa base	200.000	1.100	scaglione soppresso
	500.000	—	2.000
Per ogni 100.000 o frazione in più	—	150	350
VAGLIA INTERNAZIONALI			
Ordinari allo scoperto o in lista	300.000	5.000	6.300
	500.000	6.000	7.500
	1.000.000	7.000	8.500
	2.000.000	7.500	9.500
	oltre	8.000	10.000
Tassa di assegno da riscuotere all'impostazione:			
da liquidare con vaglia di rimborso R3 - R4	300.000	5.000	6.300
	500.000	6.000	7.500
	1.000.000	7.000	8.500
	2 000 000	7.500	9 500
	oltre	8.000	10.000
da liquidare con vaglia di rimborso R6 - R7	300.000	4.000	5.000
	500.000	4.500	6.000
	1.000.000	5 000	6.800
	2 000.000	5.500	7 600
	oltre	6 500	8 000
COMMISSIONE PER SERVIZI AGGIUNTIVI VAGLIA INTERNAZIONALI			
Attestazione di emissione di pagamento del vaglia	—	900	1.100
Pagamento dislocato vaglia ordinari e telegrafici internazionali con esclusione titoli presentati in compensazione	—	1.500	2.000
Tassa di rivalidazione e di duplicazione	—	900	2.500
Tassa per ritiro vaglia, modifica indirizzo, annullamento o modifica dell'assegno o del vaglia	—	2.200	2.500
Per conoscere l'esito dei titoli	—	100	2.500
POSTAGIRO INTERNAZIONALI			
Diritto base	200.000	800	scaglione soppresso
	500.000	—	1.000
Per ogni 200.000 o frazione in più	—	500	—
Per ogni 500.000 o frazione in più	—	—	500
Revoca postagiro	-	1.600	2.500
CONTI CORRENTI			
Versamenti	—	750	1.000
Assegni	—	1.000	1.200
Rimborso assegni scaduti	—	1 500	2.500
Attestazione di versamento e rilascio di un secondo certificato	—	750+200	1.000
Accettazione modelli DM/10M	—	1.000	2 000
Copia di titoli e di documenti	—	650	1.000
Copia conto richiesta dal correntista: per ogni foglio di tabulato o parte di esso	—	900	1.000
Variazione anagrafica del conto	—	1.100	1.500
Procedura d'inefficacia di assegni	-	1.100	1.500
Revoca assegni o postagiro non ancora addebitati	—	1.500	2.500
Riaccreditamento assegni non scaduti	—	1 000	2.500

SUPPORTI MAGNETICI	Fasce	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire
Supporto magnetico emesso dai CED periferici. Diritto fisso per ciascuna estrazione giornaliera/settimanale/mensile:			
nastro	—	12.000	12.500
floppy	—	—	12.500
Supporto magnetico + estratto conto + lista analitica (per ogni record):			
ai grandi utenti fatturatori:			
nastro	—	28	40
cassetta	—	32	40
ai grandi utenti non fatturatori:			
nastro	—	32	40
cassetta	—	39	40
Supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riepilogativa (per ogni record):			
ai grandi utenti fatturatori:			
nastro	—	9	20
cassetta	—	11	20
ai grandi utenti non fatturatori:			
nastro	—	10	20
cassetta	—	14	20
Supporto magnetico emesso dal Centro nazionale elaborazione dati	—	—	—
Oltre a tutti i diritti previsti per i CED periferici diritto di accodamento per ogni record	—	12	10
Bobine contenenti microfilm dei titoli	—	69.000	70.000
LIBRETTI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI			
Duplicazione libretti	—	2.000	3.000
Estinzione libretti	—	1.000	3.000
Duplicazione buoni postali fruttiferi	5.000	100	3.000
	50.000	2.000	3.000
	500.000	3.500	3.000
	10.000.000	5.000	3.000
POST CARD			
Variazione anagrafica	—	1.100	1.300
Richiesta estratto conto	—	900	1.000
Estinzione	—	1.000	1.200
SERVIZI ACCESSORI			
Rilascio tessera postale	—	2.000	3.000
Carta del correntista	—	2.500	3.000
Annullo marche per ogni cambiale	—	150	200
Per conoscere l'esito dei titoli, con eccezione dei grandi utenti per i quali la tariffa è da concordare con convenzione	—	100	1.500

TABELLA 3

TARIFFE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

TELEGRAMMI	Precedente tariffa Lire	Nuova tariffa Lire
Ordinari, privati e di Stato:		
fino a 10 parole	3.600	5.000
per ogni parola in più	100	150

95A3101

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono vacanti i seguenti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica (C.L. matematica), settore scientifico disciplinare: A024;

istituzioni di matematiche (C.L.S.A.), settore scientifico disciplinare: A02A.

Gli aspianti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

95A3071

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi dell'Aquila è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

1) metodologie e determinazioni quantitative d'azienda - settore scientifico disciplinare: P02A.

Gli aspianti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

95A3066

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: L12A «Letteratura italiana».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

95A3067

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università Bocconi di Milano è vacante un posto di professore di ruolo di prima fascia per la disciplina «programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche» - settore scientifico disciplinare: P02A «economia aziendale», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3068

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il seguente settore scientifico-disciplinare:

V33B «clinica medica veterinaria», disciplina indicata «clinica medica veterinaria»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

95A3070

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare:

E05A «biochimica», disciplina indicata «chimica biologica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspianti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

95A3069

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 18 maggio 1995 concernente: «Ripartizione delle borse di studio per l'anno accademico 1994-1995 per medici specializzandi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 33, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al 13° rigo, dove è scritto: «Genova... borse di studio *3*», si legga: «Genova... borse di studio *4*».

95A3072

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GMR
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI S.a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300